



Comune di Azzanello
Provincia di Cremona

*Regolamento
del servizio di
assistenza domiciliare
prestato dal Comune di Azzanello*

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 28.10.1996.

INDICE

Titolo I – Principi generali del Servizio Assistenza Domiciliare (S.A.D.) e del Servizio Pasti (S.P.)

Art. 1

Art. 2

Art. 3 – Criteri di determinazione della quota a carico dell'utente

Titolo II – Servizio di Assistenza domiciliare (S.A.D.) E Servizio Pasti (S.P.)

Art. 4 – Modalità di accesso ai servizi

Art. 5 – Prestazioni del S.A.D. e del S.P.

Titolo III – Norme di attuazione dei servizi

Art. 6 – Personale operativo

Art. 7 – Materiali per il servizio

Art. 8 – Rapporti tra gli operatori ed i destinatari dei servizi stessi

Art. 9 – Diritti e doveri dell'utenza

Art. 10 – Diritti e doveri dell'operatore

Art. 11 – Sospensione o riduzione dei servizi

Art. 12 – Durata del servizio

Art. 13 – Verifica del servizio

Titolo I

Principi generali del Servizio Assistenza Domiciliare (S.A.D.) e del Servizio Pasti (S.P.)

Art. 1

Il S.A.D. ed il S.P. sono costituiti dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale prestate al domicilio degli anziani al fine di consentirne la presenza nel normale ambiente di vita e di evitare il ricorso alle “strutture residenziali”.

Art. 2

Possono usufruire del S.A.D. e del S.P. gli utenti residenti nel Comune, inclusi almeno in una delle seguenti categorie:

- a) persone con scarse capacità organizzative rispetto alla gestione della casa e che si trovino in situazioni di solitudine o di isolamento psicologico e di difficoltà a mantenere rapporti con il mondo esterno;
- b) persone che non dispongono di sufficiente assistenza familiare anche per il materiale impedimento, da parte del nucleo stesso, a prestarla in maniera continuativa e metodica;
- c) persone che si trovano in stato di particolare difficoltà dal punto di vista della salute personale, con modico grado di autosufficienza fisica, o soggetti a gradi di invalidità, la quale comporti l’oggettiva necessità di aiuto da parte di altre persone.

Art. 3

Criteri di determinazione della quota a carico dell’utente

Il S.A.D. e i S.P. possono essere erogati gratuitamente o prevedere una quota percentuale a carico dell’utente secondo classi di reddito.

All’atto dell’ammissione ai servizi (ad entrambi o a soltanto uno di essi), o anche successivamente qualora emergano circostanze e fatti nuovi, l’ufficio comunale competente determina sia la quota di partecipazione a carico dell’utente in rapporto alle sue condizioni economiche, sia, per quanto riguarda il S.A.D., il massimo di ore settimanali che possono essere elargite al singolo richiedente. Il concorso della spesa può essere richiesto, oltre che all’utente, anche ai familiari obbligati agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile.

La quota a carico dell’utente sarà calcolata sul costo effettivo del servizio erogato, applicando la percentuale prevista per la fascia di reddito complessivo imponibile IRPEF del nucleo familiare dell’utente, determinato dalla somma di tutti gli introiti accertabili, documentati o dichiarati, derivanti da pensioni, redditi vitalizi di qualsiasi natura effettivamente percepiti, redditi da lavoro dipendente o autonomo, redditi di fabbricati, esclusi gli importi della “indennità di accompagnamento”.

In caso di dubbio o mancata presentazione completa di documentazione relativa ai redditi, l’Amministrazione Comunale, attraverso i suoi organismi, potrà attivare o disporre qualsiasi altro accertamento consentito dalla legge al fine di verificare l’effettivo tenore di vita o includere il richiedente nella massima fascia di reddito con la quota di partecipazione pari al 100%, ossia al pagamento dell’intero costo del servizio richiesto.

Le quote percentuali a carico dell’utente sono determinate dalle seguenti tabelle:

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

FASCE DI REDDITO	QUOTA A CARICO
Da 0 a 6.000.000	Gratuito
Da 6.000.000 a 9.500.000	20%
Da 9.500.000 a 15.500.000	30%
Da 15.500.000 a 20.500.000	40%
Da 20.500.000 a 28.500.000	50%
Oltre 28.500.000	100%

SERVIZIO PASTI

FASCE DI REDDITO	QUOTA A CARICO
Da 0 a 6.000.000	Gratuito
Da 6.000.000 a 9.500.000	40%
Da 9.500.000 a 15.500.000	50%
Da 15.500.000 a 20.500.000	60%
Da 20.500.000 a 28.500.000	70%
Oltre 28.500.000	100%

Le fasce di reddito e le relative quote a carico dell'utente, determinate dal presente regolamento, saranno annualmente soggette a controllo e l'eventuale ridefinizione delle stesse trasmessa alla Giunta comunale per i provvedimenti di competenza.

Titolo II

Servizio di Assistenza domiciliare (S.A.D.) E Servizio Pasti (S.P.)

Art. 4

Modalità di accesso ai servizi

L'utente che intende usufruire del S.A.D. o del S.P. o di entrambi, deve inoltrare regolare richiesta su apposito modulo in dotazione presso questo Comune, fornendo la documentazione richiesta. La richiesta verrà ritenuta valida se presentata completa della documentazione necessaria.

Art. 5

Prestazioni del S.A.D. e del S.P.

1. Il S.A.D. offre le seguenti prestazioni:
 - a) pulizia, ordine dell'abitazione in maniera da assicurare l'igiene dell'abitazione;
 - b) in caso di estrema necessità, lavaggio e stiratura di piccola biancheria personale.

2. Il S.P. offre la consegna presso il domicilio dell'utente di un pasto caldo completo di un primo piatto, un secondo piatto con contorno, frutta cruda o cotta e pane.

Titolo III

Norme di attuazione dei servizi

Art. 6

Personale operativo

Gli operatori socio-assistenziali del S.A.D. e del S.P. prestano servizio tramite convenzione con cooperative o con figure incaricate dal Comune.

In ogni caso dovranno essere mantenute e garantite la qualità e l'efficienza del servizio.

Le modalità operative di tali convenzioni sono definite da apposite delibere.

Art. 7

Materiali per il servizio

Il materiale di servizio dovrà essere fornito dalla persona interessata al servizio stesso.

Art. 8

Rapporti tra gli operatori ed i destinatari dei servizi stessi

I rapporti tra gli operatori e gli utenti dei servizi devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nella forma di un comportamento corretto e dignitoso e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Art. 9

Diritti e doveri dell'utenza

Per un ottimale svolgimento del servizio, l'utente deve attenersi a quanto segue:

- a) avvertire gli uffici comunali nei casi di temporanea assenza dal proprio domicilio;
- b) non chiedere al personale prestazioni non previste dal presente regolamento e segnalate all'atto della richiesta del servizio;
- c) non interpellare privatamente gli operatori al proprio domicilio per poter usufruire dei servizi senza aver proceduto alla presentazione della domanda.

Eventuali reclami sul servizio richiesto, devono essere presentati per iscritto all'ufficio preposto di questo Comune.

Art. 10

Diritti e doveri dell'operatore

Gli operatori del S.A.D. e del S.P. devono attenersi a quanto segue:

- a) avvertire gli uffici comunali dell'assenza dell'utente e quindi del mancato servizio;
- b) non trasportare l'utente con il proprio mezzo, né in forma gratuita né a pagamento, salvo che i rischi per la persona trasportata siano coperti da apposita polizza assicurativa e l'operatore sia debitamente e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- c) non apportare modifiche all'orario di servizio, senza avere preventivamente informato il Comune ed averne ottenuto l'autorizzazione;
- d) mantenere il segreto d'ufficio, nonché quello professionale, cioè non divulgare informazioni riservate acquisite nell'esercizio della propria attività professionale. Ricordarsi sempre che l'operatore, in servizio, rappresenta l'Amministrazione Comunale e, come tale, è vincolato al rispetto delle norme dettate in materia dall'Amministrazione, anche per quanto riguarda i reati contro la pubblica amministrazione.

Art. 11

Sospensione o riduzione dei servizi

Il S.A.D. ed il S.P. possono essere sospesi o ridotti nei seguenti casi:

- a) su richiesta dell'utente o del nucleo familiare; tale richiesta dovrà essere presentata per iscritto presso gli uffici comunali con un anticipo di almeno 48 ore, salvo i casi di eccezionale gravità;
- b) ricovero definitivo presso istituti, qualora i familiari restanti non necessitino ulteriormente dei servizi stessi (in tale circostanza dovrà essere ripresentata la richiesta);
- c) qualora vengano meno i requisiti di ammissibilità;
- d) qualora venga meno il rispetto nei confronti degli operatori di servizio, in forma ripetuta, previa diffida;
- e) qualora l'utente si assenti più volte nell'orario del servizio, senza grave, giustificato motivo;
- f) in caso di ricovero ospedaliero; in tale circostanza il Comune si riserva di valutare la situazione all'atto della dimissione dell'utente, prima di riattivare il servizio.

Art. 12

Durata del servizio

La prestazione del S.A.D. e del S.P. vengono erogate per una durata determinata all'atto della domanda in relazione alle esigenze dell'utente e compatibilmente con la disponibilità del servizio.

Art. 13

Verifica del servizio

Il Comune, secondo le modalità e le norme che riterrà più opportune, dovrà verificare il corretto e regolare funzionamento dei servizi.